COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'ALEMA

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 352

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (1738) 352

PRESIDENTE 352, 353, 354
BUZZONI 353
CASTELLUCCI 354
COLUCCI 353
GALASSO 353
GUNNELLA 353
RUBBI EMILIO, *Relatore* 352, 354
SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 353, 354

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito fascista e delle organizzazioni soppresse con decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (1370);

ASCARI RACCAGNI ed altri: Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni del cessato partito fascista (246) . . 354

PRESIDENTE 354, 355, 356, 357, 359, 360
BERNARDINI 358, 359
BUZZONI 356, 358
GARZIA 359
GOTTARDO 358, 359
GUNNELLA 355, 357, 358
MARZANO, *Relatore* 354, 357
RUBBI EMILIO 358, 360
SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 356, 359
SARTI 357, 358, 359

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 (1716) 360

PRESIDENTE 360, 364, 366, 367
BERNARDINI 363, 365
BUZZONI 365
COLUCCI 362
GARZIA 361
GORIA 361, 367
GOTTARDO, *Relatore* 360, 364, 365
RUBBI EMILIO 364, 365
SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 366

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonché presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero (1506) 367

PRESIDENTE 367, 368, 369
COLUCCI 368
CORÀ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 369
GIURA LONGO 369
GOTTARDO, *Relatore* 367, 369

Votazione segreta:

PRESIDENTE 374

La seduta comincia alle 10,10.

RUBBI EMILIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento che il deputato Martinelli è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (1738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'onorevole Emilio Rubbi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Con il disegno di legge n. 1738 il Governo sottopone al Parlamento l'opportunità di procedere ad una modifica dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, da noi approvata nel corso del corrente anno. Con tale articolo si disponeva che l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applicasse separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi. Si stabiliva quindi che, se l'imposta in tal modo determinata risultava inferiore a quella già versata, l'eccedenza si andava a detrarre dall'imposta dovuta per l'anno 1977 ed era rimborsata per la parte che non fosse stato possibile detrarre dalla denuncia dei redditi del 1977.

D'altro canto, perché il contribuente potesse fare questa detrazione occorreva che al contribuente medesimo venisse notificata una speciale cartella recante l'ammontare del credito d'imposta. Ricorderanno i colleghi come analoga procedura sia stata adottata per l'imposta inerente al decumulo del 1974 e come analoga cartella speciale sia stata inviata al contribuente allo scopo di consentirgli questa eventuale detrazione nella dichiarazione dei redditi del 1977.

Se non che, la mole di lavoro che gli uffici devono svolgere relativamente alle denunce dei redditi del 1975 è tale da non consentire un invio ai contribuenti sufficientemente tempestivo delle cartelle speciali, a valere sulle quali i contribuenti possono dedurre l'eventuale eccedenza d'imposta. Non si è cioè in grado di far pervenire a tutti i contribuenti la cartella speciale entro il termine del 31 marzo 1978 in vista del termine di scadenza della dichiarazione dei redditi del 1977 fissato al 30 giugno 1978.

Conseguentemente, il Governo ritiene di sottoporre al Parlamento la necessità di procedere, in luogo della detrazione del credito di imposta, al rimborso d'ufficio dell'eccedenza d'imposta che sarà effettuato mediante procedura automatizzata.

Il provvedimento quindi prevede la modifica dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e stabilisce che nel caso in cui l'ammontare scomputabile è superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ovviamente con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto n. 602 medesimo. Mi pare di poter affermare che qui si tratta non tanto di opportunità quanto di cogliere la impossibilità di poter procedere secondo l'*iter* previsto dalla legge n. 114 che presupponeva un diverso e più celere ritmo di lavorazione relativamente alle dichiarazioni dei redditi del 1975.

All'articolo 2 del disegno di legge in esame si precisa, a modifica dell'articolo 21 della legge n. 114 sopra citata, che l'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi o della somma a suo credito risultante dalla liquidazione effettuata a norma dell'articolo 19 della predetta legge, è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciale cartella esattoriale conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. All'emissione delle cartelle, quando dalla liquidazione non risultino importi da iscrivere a ruolo, si provvede sulla base di apposite liste, nelle quali sono indicati gli elementi necessari per la formazione della speciale cartella per ciascun contribuente; le liste sono formate dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce;

sono trasmesse agli esattori negli stessi termini previsti per la consegna dei ruoli.

Si precisa, cioè, l'*iter* già previsto per il rimborso, secondo la procedura automatizzata.

Per i motivi sopra esposti, raccomando ai colleghi l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BUZZONI. Il gruppo comunista condivide il giudizio di opportunità di questo provvedimento, che ha lo scopo di alleviare pesanti incombenze, le quali non sono prettamente indispensabili da parte di uffici aventi ormai una capacità di lavoro largamente assorbita da compiti di rilievo assai maggiore. Desidero soltanto far osservare come, mentre con la procedura che viene modificata dal disegno di legge in discussione la detrazione avverrebbe automaticamente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 1978, con la nuova normativa essa avverrebbe con rimborso, secondo le procedure automatizzate. Auspico, pertanto, che tale rimborso non tardi oltre certi limiti ed avvenga, all'incirca, nello stesso lasso di tempo nel quale avverrebbe se la detrazione avesse luogo con le procedure non ancora modificate. Con questo auspicio, e con la speranza che lo sviluppo ed il consolidamento di tali procedure di rimborso raggiunga un grado di efficienza idoneo a soddisfare le esigenze attualmente avvertite, il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge.

COLUCCI. Il gruppo socialista approverà il provvedimento in discussione, anche sulla base dell'ampia e documentata relazione dell'onorevole Emilio Rubbi.

I rilievi mossi testè dall'onorevole Buzzoni a proposito dei rimborsi vanno tenuti presenti, affinché i rimborsi medesimi possano essere corrisposti entro l'anno. Del resto, vi sono una serie di atti e di richieste, i quali sono stati già sottoposti direttamente all'attenzione del ministro delle finanze. Ulteriori ritardi produrrebbero uno squilibrio ed una certa sfiducia non soltanto nell'ambito dell'amministrazione delle finanze ma anche nei rapporti tra l'amministrazione stessa ed i contribuenti. Poiché sovente si è parlato del rapporto di fiducia che dovrebbe esistere tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria, ritengo che tale rapporto debba essere tenuto presente più che mai in questo momento dal rappresentante del Governo.

GALASSO. Il gruppo di democrazia nazionale è, in sostanza, favorevole all'approvazione del disegno di legge. Non sto qui a ripetere le osservazioni fatte dai colleghi Colucci e Buzzoni, ma desidero esprimere soltanto qualche perplessità in ordine alla tempestività dei rimborsi, affinché il Governo faccia del suo meglio nell'interpretare la nuova normativa. È un fatto di credibilità del Governo e dell'istituzione parlamentare, infatti, quello di rispondere tempestivamente alle esigenze di contribuenti.

L'illustrazione, serena e lucida, del provvedimento, compiuta dall'onorevole Rubbi, mi esime dal fare altre considerazioni.

GUNNELLA. Desidero esprimere il giudizio positivo della mia parte politica sul disegno di legge in discussione, insieme all'auspicio che possa essere ben regolata, sul piano operativo, la parte relativa ai rimborsi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero ringraziare il relatore Rubbi Emilio e tutti coloro i quali sono intervenuti nel corso della discussione sulle linee generali per sottolineare la bontà di questo provvedimento e do assicurazioni che saranno tenute presenti dal Governo le perplessità manifestate in questa sede e le raccomandazioni relative all'esecuzione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114 è sostituito dai seguenti:

« L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi o della somma a suo credito risultante dalla liquidazione effettuata a norma dell'articolo 19 della presente legge, è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciale cartella esattoriale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

All'emissione delle cartelle, quando dalla liquidazione non risultano importi da iscrivere a ruolo, si provvede sulla base di apposite liste, nelle quali sono indicati gli elementi necessari per la formazione della speciale cartella per ciascun contribuente; le liste sono formate dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce; sono trasmesse agli esattori negli stessi termini previsti per la consegna dei ruoli ».

CASTELLUCCI. Desidero proporre un emendamento, di carattere lessicale, al secondo capoverso dell'articolo. Si dovrebbero sostituire le parole « a suo credito risultante » con le altre « risultante a credito ».

PRESIDENTE. L'onorevole Castellucci ha presentato il seguente emendamento: *Al secondo capoverso dell'articolo, sostituire le parole* « a suo credito risultante » *con le altre* « risultante a credito ».

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Castellucci, del quale ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Il disegno id legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (1370) e della proposta di legge Ascari Raccagni ed altri: Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni del cessato partito fascista (246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ascari Raccagni, Bandiera, Battaglia, Biasini, Bogi, Compagna, Del Pennino, Gunnella, La Malfa Giorgio, Mammì, Robaldo: « Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni del cessato partito nazionale fascista ».

L'onorevole Marzano ha facoltà di svolgere la relazione.

MARZANO, *Relatore*. I provvedimenti al nostro esame sono il disegno di legge n. 1370 e la proposta di legge Ascari Raccagni ed altri n. 246, i quali concernono lo stesso argomento, vale a dire la modificazione dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944.

È noto che il regio decreto-legge n. 704 del 2 agosto 1943, concernente la soppressione del partito nazionale fascista, dispose

all'articolo 10 la devoluzione allo Stato delle attività e del patrimonio del partito nazionale fascista medesimo e delle organizzazioni ad esso collaterali. Successivamente l'articolo 38 del decreto luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944 confermò tale devoluzione e dispose al secondo comma che su « proposta dell'Alto Commissario (per le sanzioni contro il fascismo), i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti, a servizi pubblici e a scopi di interesse generale, anche mediante cessioni ad altri enti pubblici o ad associazioni assistenziali, sportive e simili ».

Le attribuzioni dell'Alto Commissario, di cui appunto a questo secondo comma, furono trasferite all'amministrazione finanziaria dello Stato con successivo decreto. In virtù di tali norme, i beni in oggetto sono entrati a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono quindi soggetti alla disciplina che regola i beni demaniali.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si afferma – credo in modo contraddittorio – che c'è stata una costante coerenza rispetto ai princìpi che erano alla base della norma che si propone di revocare, mentre la Corte dei conti aveva sollevato eccezioni e rilievi in merito ad una serie di procedure di assegnazione.

La situazione allo stato è la seguente. Le unità passate al demanio dello Stato sono complessivamente 2336; di queste, 524 sono state assegnate per usi governativi a titolo gratuito; 227 sono state assegnate ad enti di cui al secondo comma dell'articolo 38; 1275 sono state alienate o in corso di alienazione. Per la verità la relazione e la documentazione che correda la relazione stessa non ci dicono molto sulla quantità dei beni attualmente alienati o in corso di alienazione, né tanto meno sulla destinazione e sui soggetti a cui questi beni dovrebbero essere alienati. Si afferma solamente che 72 unità sono state locate per scopi diversi da quelli prescritti dalla legge, cioè in buona sostanza sono state affidate a privati, quindi in modo contrastante con la norma legislativa.

L'elenco trasmesso è abbastanza parziale e non riguarda l'insieme dei beni in questione.

Le ragioni che stanno alla base del disegno di legge governativo – e per altro verso della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ascari Raccagni ed altri – sono varie. In primo luogo si afferma che l'insieme dei vincoli che stanno alla base delle norme vigenti obbligano l'amministrazione finanziaria a sopportare un onere notevole per la manutenzione e il ripristino statico degli edifici.

In secondo luogo le norme di vincolo, perpetuo sono in contrasto – si afferma ancora nella relazione – con l'articolo 1379 del codice civile, che impone un limite temporale per qualsiasi tipo di vincolo.

Indubbiamente si tratta di ragioni valide per l'approvazione del disegno di legge, anche se rimangono alcuni punti di perplessità relativamente ad una valutazione precisa del numero dei beni che sono stati alienati o sono in via di alienazione. Altre perplessità restano in rapporto al motivo per il quale alcuni di questi beni sono stati affidati ai privati. Tutto questo non viene detto chiaramente nella relazione.

Malgrado ciò, mi sembra che le ragioni esposte siano complessivamente valide per l'approvazione di un provvedimento di legge di questo tipo, che modificando il secondo comma dell'articolo 38 del decreto luogotenenziale n. 159 più volte menzionato tende a mutare sia i soggetti beneficiari della destinazione, sia il vincolo temporale. Per quest'ultimo aspetto, il provvedimento governativo parla di una riduzione del vincolo temporale e trenta anni a partire dall'entrata in vigore della legge; nella proposta di legge Ascari Raccagni ed altri si riduce il vincolo temporale entro il limite di dieci anni. Credo che siano proposte da valutare.

Ritengo in conclusione che i provvedimenti possano meritare la nostra approvazione anche in considerazione dei chiarimenti che potranno venire dallo stesso rappresentante del Governo. È senz'altro positivo il fatto che nella eventuale alienazione di questi beni il diritto di prelazione spetti agli enti locali assicurando così la destinazione pubblica dei beni medesimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUNNELLA. Quale presentatore della proposta di legge n. 246 desideravo aggiungere qualche breve considerazione a quanto detto dal relatore che ringrazio per la puntuale esposizione.

Volevo brevemente sottolineare il fatto che gran parte di questi beni appartenevano a cooperative alle quali furono sottratti, con estrema violenza, dal partito fascista; ci troviamo di fronte alla confisca fatta dallo stato fasciasta di beni di cooperative già preesistenti al fascismo. Con la legge n. 159 furono presi a carico della amministrazione finanziaria tra i beni del patrimonio indisponibile dello Stato, ma il vincolo cui essi sono soggetti ne ha provocato il decadimento per la mancata manutenzione e, nello stesso tempo, si è venuta a creare una situazione assurda a causa della non disponibilità dei beni stessi. Le destinazioni previste, quasi tutte per circoli ricreativi, sono le meno attinenti al loro utilizzo e alle possibilità di impiego nelle zone dove sono situate perché le proprietà sono quasi tutte di cooperative agricole.

Un'altra precisazione mi sembra opportuna ed è quella relativa alla formulazioone dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1370. A mio avviso dire che il vincolo perpetuo di destinazione è ridotto a trenta anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge può accentuare il decadimento degli immobili per la difficoltà di alienazione o mutamento nell'uso. Sarebbe più opportuno, per quanto riguarda il vincolo temporale, stabilire due diversi termini: uno di venti anni dalla stipula degli atti ed un altro di dieci per quegli atti che verranno ad essere stipulati dopo l'entrata in vigore della legge. Con ciò si addiverrebbe non solo alla possibilità di attuare destinazioni più produttive, ma anche a quella di ridare funzionalità e decoro a questi edifici che continueranno a decadere se non si pone mano ad una loro effettiva manutenzione. Queste mie osservazioni intendo concretizzarle attraverso la presentazione di un emendamento; altro emendamento presenterò all'articolo 2 in quanto mi sembra doveroso che in caso di alienazione o di concessione il diritto di prelazione spetti primariamente ai proprietari dei beni confiscati dal governo fascista.

BUZZONI. Il gruppo del partito comunista dichiara fin d'ora di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge che sostanzialmente crea una regolamentazione legislativa su beni che parevano ormai perdersi in « terra di nessuno »; riteniamo molto opportuno il varo di questo provvedimento legslativo che pone riparo ad una lacunosa disposizione normativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge al nostro esame si trascina dal 1968. Già nel 1968 infatti – se non vado errato – il Governo aveva presentato un disegno di legge, che era stato esaminato dalla Commissione ma che non era riuscita ad andare in porto. Sullo stesso tema inoltre c'è una proposta di legge di iniziativa parlamentare e sono state presentate varie interrogazioni.

Il disegno di legge n. 1370 che è oggi in discussione dovrebbe chiudere quindi questa vicenda lunghissima riuscendo a definire una volta per sempre questo importante problema.

Ringrazio il relatore che dichiarandosi favorevole ha riconosciuta la fondatezza e la necessità di definire questo provvedimento. Desidero ringraziare inoltre i colleghi intervenuti per il contributo che hanno recato al dibattito riservandomi di pronunciarmi sulle osservazioni e sugli emendamenti da loro presentati in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1370.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, è abrogato.

I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di priorità a favore delle regioni, delle province e dei comuni.

Al predetto articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dal deputato Gunnella:

dopo le parole a favore, *inserire le parole*: dei soggetti proprietari precedentemente alla confisca del PNF e quindi... (2. 3);

dal deputato Gottardo:

dopo il primo comma, aggiungere:

Per i beni di cui all'articolo 1, che hanno avuto destinazione fin dall'origine di casa di civile abitazione in caso di alienazione o di concessione, il diritto di priorità viene riconosciuto all'inquilino (2. 2);

dai deputati Sarti, Bellocchio, Colucci e Novellini:

dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

Detti enti, hanno tempo mesi 6 dalla data di comunicazione dell'avviso di alienazione o di concessione, che dovrà indicare rispettivamente la misura del prezzo o del canone, entrambi calcolati secondo la modalità di cui al successivo quarto comma, per esercitare tale facoltà.

Entro i successivi mesi 6 i predetti enti dovranno porsi in condizione di sottoscrivere gli atti di compravendita o di concessione. In caso di alienazione il prezzo è determinato, in ogni caso, giusta i criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

È in facoltà degli enti acquirenti versare il corrispettivo della compravendita in 5 rate annuali maggiorate di interessi commisurati alla media del tasso di sconto praticato nel proprio temporale di riferimento.

In caso di concessione il canone dovrà essere commisurato, in ogni caso, al valore del bene determinato secondo i criteri richiamati dal precedente quarto comma (2. 1).

MARZANO, *Relatore*. In linea di massima sono favorevole agli emendamenti dell'onorevole Sarti. C'è poi l'emendamento Gottardo che, sostanzialmente, mi sembra analogo a quello proposto dall'onorevole Gunnella.

PRESIDENTE. Qui si fa riferimento ad un diritto di prelazione.

MARZANO, *Relatore*. Questo è un punto molto delicato su cui dobbiamo decidere, su questi due emendamenti ci sono perplessità anche da parte mia. Comprendo l'equità che sta alla base dell'emendamento Gottardo, bisogna infatti tener conto degli attuali inquilini che occupano questi immobili magari da trenta anni.

Direi comunque che l'emendamento Gunnella e l'emendamento Gottardo potrebbero coincidere nella sostanza se si tenesse conto del fatto che in alcuni casi gli attuali inquilini possono essere gli originari proprietari dell'immobile.

GUNNELLA. Io ho presentato due emendamenti e in particolare un emendamento all'articolo 2 in cui si prevede che la prelazione può essere esercitata dai proprietari originari.

MARZANO, *Relatore*. Sono d'accordo con lo spirito di questo emendamento dell'onorevole Gunnella, probabilmente però va formulato in maniera diversa. L'emendamento dell'onorevole Gottardo, d'altra parte, si riferisce ad un problema di cui bisogna assolutamente tenere conto, non si possono infatti abbandonare gli attuali inquilini o i conduttori del fondo.

SARTI. Vorrei illustrare il mio emendamento all'articolo 2, che ha una formulazione molto estesa ma che introduce un meccanismo idoneo entro 12 mesi ad assicurare la sottoscrizione di atti di compravendita o di concessione.

Mi sembra che in questo emendamento si puntualizza una questione di ordine generale e cioè che i beni, qualunque sia il tipo di trasferimento, debbono avere un riscontro a livello dei comuni, delle province o delle regioni. Infatti, questo patrimonio che si è costituito in maniera difforme, o perché formato da beni del cessato partito fascista oppure da beni sostanzialmente confiscati, più che da una norma generale può essere disciplinato in modo equilibrato,

corretto e giusto da un riscontro locale, che è un riscontro delle condizioni di fatto differenti da caso a caso.

GUNNELLA. L'articolo 2 riguarda essenzialmente il diritto di prelazione e noi abbiamo aggiunto fra coloro che fruiscono del diritto di priorità i proprietari dei beni confiscati dal governo fascista.

RUBBI EMILIO. Desidero ribadire l'opportunità che nei casi, previsti dall'articolo 2, di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1, venga riconosciuto il diritto di priorità a coloro i quali erano proprietari dei beni prima della loro confisca ed a coloro i quali sono stati conduttori di tali beni nel corso di questi ultimi anni. Dunque, prima gli ex proprietari dei beni confiscati, quindi i conduttori e poi le regioni, le province ed i comuni.

GUNNELLA. Io seguirei quest'ordine: comuni, province, regioni.

BERNARDINI. Se si fa riferimento ai conduttori attuali si contraddice il principio contenuto nell'articolo 2.

BUZZONI. Se ho ben capito, il soggetto al quale è stato confiscato, a suo tempo, il bene da parte del partito nazionale fascista dovrebbe avere un diritto di prelazione sul bene medesimo, rispetto alle regioni, alle province ed ai comuni.

Francamente mi riesce difficile capire come mai, quando si sia identificato il soggetto che è stato a suo tempo confiscato, questi debba pagare per poter rientrare in possesso di un bene che gli è stato sottratto.

Il ragionamento, poi, si può allargare a soggetti come le cooperative ed i sindacati, per i quali ultimi - me ne rendo conto - vi è un problema di identificazione, anche se oggi il processo di unificazione delle associazioni sindacali e di quelle cooperative che è in corso, potrebbe rendere molto facile l'assegnazione dei beni alle federazioni unitarie dei sindacati ed alla Unione delle cooperative.

Questo provvedimento dovrebbe raggiungere due obiettivi: quello di correggere gli errori contenuti nella legge precedente e, soprattutto, quello di porre riparo alle gravissime prepotenze compiute a suo tempo dal fascismo a danno di singoli e di organizzazioni. Su quest'ultimo aspetto dovrebbe appuntarsi l'attenzione della Commissione.

GUNNELLA. Si potrebbe parlare di diritto di prelazione a favore dei soggetti proprietari precedentemente all'acquisizione forzata da parte del partito nazionale fascista.

SARTI. Io lascerei ai comuni questa decisione.

GOTTARDO. Desidero riferirmi al mio emendamento all'articolo 2, che è diverso da quello proposto dall'onorevole Gunnella, per far presente che, in effetti, i beni confiscati dal partito nazionale fascista dovevano avere destinazioni diverse da quella di civile abitazione. Purtroppo vi sono dei beni immobili i quali, una volta cessata l'esistenza del partito nazionale fascista, hanno avuto la destinazione di casa di civile abitazione, essendo stati occupati da intere famiglie. Nella mia provincia, ad esempio, vi è un'ex casa del fascio utilizzata oggi come civile abitazione. Mi domando, a questo punto, se non sia il caso di dare agli inquilini di questi ultimi immobili la possibilità di esercitare il diritto di prelazione su di essi rispetto agli enti locali. Vorrei aggiungere, per rassicurare l'onorevole Sarti, che se è vero che si rende opportuno l'intervento degli enti locali, è anche vero che la scelta di un determinato comune potrebbe risultare in contrasto, per le sue finalità, con la realtà attuale dell'occupazione di un determinato immobile come casa di civile abitazione.

GUNNELLA. Secondo me si può risolvere il problema in questi termini, nel senso di adottare la seguente formulazione « ...diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province, delle regioni e degli attuali conduttori che hanno un titolo certo ».

In altri termini, i conduttori attuali, per beneficiare del diritto di prelazione, non debbono essere abusivi; debbono avere, ad esempio, un contratto di affitto.

PRESIDENTE. Gli attuali conduttori precedono o seguono gli enti?

GUNNELLA. Sarebbe meglio precedessero.

SARTI. Dobbiamo stabilire un dato, che viene confermato nell'articolato: la prela-

zione deve poter essere esercitata innanzitutto dagli enti pubblici. Dopo che il comune non l'ha esercitata, allora può farlo chi ha più diritto degli altri. Se eliminiamo questo principio, possiamo determinare delle situazioni strane, come quella di un edificio di grande valore, occupato attualmente da conduttori che risiedono lì, ma che hanno magari altri dieci appartamenti. In questa situazione non possiamo dare agli attuali conduttori un diritto di prelazione precedente o uguale a quello degli enti locali. Se ci sono delle questioni specifiche, debbono essere esaminate dopo, non prima.

GARZIA. La proposizione dell'onorevole Sarti rende a mio avviso del tutto inutilizzabile qualunque priorità che venga dopo l'ente pubblico, perché' qualora tale prelazione non venisse esercitata, si potrebbe configurare un'omissione di atti d'ufficio, in quanto il bene andrebbe ad incrementare il patrimonio dell'ente, a meno che non si tratti di un rudere inutilizzabile. L'emendamento dell'onorevole Gottardo tendeva invece a dare un modesto contributo alla crisi degli alloggi.

L'onorevole Sarti ha portato degli esempi riguardanti la sua regione. Io potrei associarmi, portando degli esempi esistenti nella mia regione. Ci sono dei conduttori, però, che storicamente sono quelli del periodo prefascista. Ci sono alcuni occupanti attuali che hanno un titolo certo e che possono essere messi nella condizione di dover lasciare l'abitazione. Occorre trovare una graduazione: nel caso di civile abitazione occorre lasciare la priorità a chi ha un titolo certo.

BERNARDINI. Il gruppo comunista è del parere di mantenere un carattere di priorità per le regioni, le province e i comuni. La questione può essere risolta nei confronti degli attuali conduttori legittimi, a titolo certo. Si potrebbe stabilire infatti che, ferma rimanendo la priorità dei comuni, delle province e delle regioni, questi enti, nel caso che l'immobile sia legittimamente locato a inquilini, debbono o possono cedere il loro diritto.

Il comune deve essere messo nella condizione di esercitare un diritto di prelazione anche per mandar via un inquilino, oppure di cedere il proprio diritto. Diventerebbe un atto del comune. Occorre però salvare il principio che la priorità è dell'ente pubblico e prevedere che il comune può cedere questo diritto di prelazione nel caso ipotizzato.

Penso che questa soluzione possa essere opportuna.

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 38 del decreto-legge luogotenenziale del 27 luglio 1944, n. 159, che è tassativo e prevede che i beni in questione siano destinati a servizi pubblici o a scopi di interesse generale. Quando parliamo di privati, siamo fuori strada. Possiamo decidere quello che vogliamo, ma l'articolo 38 è chiaro e non ammette equivoci. Debbo dire che l'amministrazione, e quindi anche il Governo, sono contrari a questo emendamento. Naturalmente il Parlamento è libero di decidere quello che vuole.

Vorrei domandare allora dove va a finire l'articolo 3, nel quale si stabilisce che il vincolo perpetuo viene ridotto ad un certo numero di anni.

Invito i colleghi a ritirare l'emendamento, in quanto il parere del Governo è contrario. È opportuno comunque mettere nell'ordine i comuni, poi le province, quindi le regioni.

GOTTARDO. Proprio a seguito delle chiarificazioni testè fornite dal sottosegretario, con riferimento esplicito all'articolo 38, che stabilisce che tutti i beni del patrimonio del partito nazionale fascista debbono avere destinazioni particolari, mi domando che cosa in realtà è avvenuto.

SARTI. È stata disattesa la legge. Sono avvenute delle concessioni e alienazioni *extra legem*.

GOTTARDO. Come ci regoliamo nei confronti delle famiglie che occupano questi beni tuttora, magari da trenta anni anche in contrasto con l'indicazione dell'articolo 38, ma tollerate.

Se il comune ha il diritto di esercitare la prelazione, nulla impedisce che il comune stesso possa destinare gli immobili a fini diversi.

PRESIDENTE. Lei insiste per la votazione del suo emendamento?

GOTTARDO. Sono disponibile a modificarlo nel senso proposto dall'onorevole Bernardini, in quanto il diritto di prelazione

sia esercitato *in primis* dalle regioni, dalle province e dai comuni, mantenendone la destinazione e proponendo semmai come facoltà del comune la cessione del diiritto.

RUBBI EMILIO. Vorrei sottoporre ai colleghi l'opportunità di costituire un comitato ristretto. Mi pare che entro brevissimo termine il comitato potrebbe giungere a risultati certamente in grado di porre ogni gruppo nella maggiore tranquillità.

PRESIDENTE. Ritengo opportuna la proposta dell'onorevole Rubbi Emilio.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il Comitato ristretto, che mi riservo di nominare, terrà la sua riunione domani mattina alle ore 9,30; che il seguito della discussione è rinviato alla tarda mattinata di domani.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 (1716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 ».

L'onorevole Gottardo ha facoltà di svolgere la relazione.

GOTTARDO, *Relatore*. Prima di iniziare la relazione su questo disegno di legge devo dire che sono stato piuttosto perplesso se accettare o meno il ruolo di relatore e ciò non tanto per le difficoltà emerse di fronte alla richiesta della iscrizione all'ordine del giorno, ma per una affrettata considerazione del provvedimento medesimo. Devo dire qui, con tutta onestà, che una successiva valutazione del provvedimento mi ha consentito di eliminare numerose incertezze.

Ricordo che con l'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 era stata stabilita una addizionale di 25 lire sui concorsi pronostici al fine di raccogliere mezzi finanziari per far fronte alla situazione di emergenza verificatasi in seguito all'evento sismico che ha colpito la regione del Friuli-Venezia Giulia. L'importo ricavato dalla suddetta addizionale affluiva ad un conto corrente infruttifero che ha funzionato e continua a funzionare tuttora anche se, nel frattempo, è intervenuta una legge quadro che prevede l'assegnazione di speciali contributi a favore della regione colpita nonché stanziamenti a carico dello Stato di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546.

Questo riferimento mi è parso doveroso perché sta a significare che è venuta meno la motivazione dell'addizionale sulle giocate e che quindi s'impone un disegno di legge, nel caso specifico questo al nostro esame, che abolisce questo diritto speciale che ha avuto come immediata conseguenza quella di far registrare subito un calo delle giocate. Inoltre, si è verificata anche una riduzione della percentuale effettiva di spettanza del monte premi, in quanto essendo la medesima rimasta commisurata all'originaria percentuale del 38 per cento ha finito per costituire soltanto il 32,24 per cento della effettiva somma versata dal giocatore per ogni colonna.

Un'altra serie di perplessità deriva dalla constatazione che il CONI, che gestisce un vasto discorso sportivo, trova il proprio sostentamento nelle giocate del totocalcio e, quindi non può non stupirci e meravigliarci il fatto che l'attività sportiva per i giovani, che ha valore educativo, sia legata, semplicemente, alla possibilità degli italiani di giocare la schedina settimanale.

È uno strano modo di procedere questo e, sinceramente, non posso non sottolinearne l'assurdità: l'esercizio di una attività alla quale si riconosce estrema utilità non può essere affidato a chi può farvi fronte con mezzi che rivestono il carattere di una continua precarietà; infatti, se gli italiani rinunziassero a giocare la schedina il CONI scomparirebbe.

Il mio atteggiamento favorevole a questo disegno di legge è dovuto alla evidente constatazione che sono venute meno le ragioni del prelievo addizionale sulle giocate in seguito alla nuova legge quadro a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed anche al fatto che, innegabilmente, diminuendo nuovamente il prezzo della giocata le scommesse saranno molto più numerose e di ciò trarrà beneficio l'amministrazione del CONI che attualmente manifesta un *deficit* di circa 5-6 miliardi e che potrebbe arrivare alla fine dell'anno alla punta notevolissima dei dieci miliardi.

Il provvedimento al nostro esame considera soltanto il concorso del totocalcio e ciò può a prima vista configurare una disparità di trattamento nei confronti degli altri concorsi nazionali perché mantenendo la loro addizionale si presenteranno sul mercato del gioco con un costo diverso da quello del totocalcio; ma l'enalotto mi sembra sia destinato a scomparire ed il totip è sostenuto dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.

Se al CONI riconosciamo la funzione della quale prima ho parlato penso debba esservi, ad un certo momento, anche un sacrificio da parte del bilancio dello Stato perché la riduzione di entrate nell'addizionale deve essere coperta.

Noi possiamo dare qualsiasi destinazione ad altre addizionali, ma, se l'abrogazione di questa addizionale ha la sua giustificazione nel mettere in moto le capacità anche finanziarie di quell'organo che è istituzionalmente incaricato della promozione e diffusione dello sport, non posso che ribadire la giustezza del provvedimento e raccomandarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GORIA. Vorrei dire innanzitutto che svolgo il mio intervento a titolo personale, anche se confesso l'ambizione di ottenere sui motivi di questo intervento la solidarietà dei colleghi.

Vorrei rapidissimamente anticipare le conclusioni: credo di poter chiedere il rinvio della discussione del provvedimento in attesa che alcuni elementi si verifichino. Quali elementi ?

Il relatore molto puntualmente sottolineava come a sostegno del provvedimento oggi in discussione sia il venir meno delle esigenze di introiti aggiuntivi da destinarsi al Friuli, mi pare però inutile ricordare che interventi di pari linea se non di pari portata si rendono necessari a fronte dei danni gravi che si sono recentemente verificati nelle regioni del nord.

Vorrei sgombrare subito il campo da un equivoco, non ho alcuna intenzione di paragonare quanto è accaduto nel mese di ottobre in Piemonte, Liguria e Lombardia con quanto accadde nel Friuli: suonerebbe ingiuria per chi ha sofferto molto. Credo però che, pur nella più limitata portata degli effetti della calamità, vada data dal Parlamento una risonanza al fatto ed una risposta organica che dia il segno immediato della volontà di ricostruzione delle zone colpite. Credo pertanto che non possiamo abolire un diritto speciale creato per far fronte ad eventi inaspettati e gravemente pesanti per alcune regioni senza aver convenientemente affrontato questa situazione.

Non nego la ragionevolezza del provvedimento che oggi ci viene proposto, di cui il relatore ha sottolineato gli aspetti in modo molto puntuale, tuttavia non ritengo che vi sia necessariamente una diretta correlazione tra addizionale e andamento delle giocate ma che vi sia una certa elasticità tra valore delle giocate e valore del premio. Anche per queste ragioni devo ancora sottolineare le difficoltà in cui anche politicamente ci verremmo a trovare qualora accettassimo l'abolizione di un diritto speciale che ha come caratteristica insita nella sua natura quella di essere specificatamente destinabile e contemporaneamente ci trovassimo di fronte ad una risposta del Governo insoddisfacente per motivi di copertura nei confronti delle regioni colpite.

In conclusione credo di poter affermare che questo provvedimento non può avere il mio voto favorevole finché il Governo in proposito non avrà dato una risposta soddisfacente. Mi parrebbe lecito attendersi da parte del Governo, e più specificatamente dal Consiglio dei ministri, una risposta già in questa settimana alle pressioni che salgono dalle regioni colpite.

Tutte queste considerazioni mi rafforzano nella richiesta alla Commissione di un breve rinvio al fine di avere dal Governo tutte le chiarificazioni e le assicurazioni che appaiono indispensabili.

GARZIA. Credo che debba cogliere due affermazioni, del relatore e dell'onorevole Goria. Il relatore ha fatto cenno all'opportunità di intervenire per rilanciare il concorso pronostico e l'onorevole Goria – riprendendo un'altra affermazione del relatore – ha sottolineato la necessità di interventi organici, pronti ed efficienti nei riguardi di eventi come quello che recentemente si è verificato in Piemonte e Liguria.

Partendo da quest'ultima affermazione, sarebbe molto più logico se, invece di un intervento-tampone come quello che si ipotizzerebbe nel caso in cui si intendesse mantenere lo stato attuale delle cose, si

facesse luogo, tempestivamente, ad una legislazione organica sul problema che deriva da questi fatti eccezionali. È chiaro però che in situazioni di emergenza e di carenza di disponibilità finanziarie - come quella in cui ci troviamo - si debba ricorrere anche ad interventi-tampone. Ma ogni volta che si istituisce, o si revoca, un diritto speciale bisogna pure tener conto di tutti i riflessi che una modifica di questo genere può produrre. Vi è, dunque, un problema di coerenza legislativa, poiché i tre concorsi sono stati, nel tempo, unificati ed armonizzati tra loro, cosicché hanno, nella loro periferica presenza nel nostro paese, una sostanziale identità nelle ricevitorie dalle quali sono gestiti.

Intendo soffermarmi su quest'ultimo aspetto, dal momento che, come ha fatto osservare il relatore, si è passati dalle centocinquanta lire la posta, con la possibilità di una sola giocata, alle centosettantacinque lire la posta, ma con la possibilità di un minimo di due giocate. Tutto questo ha causato un calo dell'incremento naturale, che nel 1976 si aggirava intorno al 25,80 per cento; tale decremento ha portato, ovviamente, ad una diminuzione delle entrate del CONI, delle quali potremmo considerare anche gli aspetti negativi e l'opportunità di una loro revisione, che sarebbe certamente la miglior cosa da fare.

Per quanto riguarda le ricevitorie, il loro numero è di cinquemila; esse sono sparse in tutta Italia e sono gestite da edicolanti o da tabaccai, quando non siano ricevitorie pure, ai quali spettano dieci lire per ogni schedina giocata.

Se dunque si intende insistere per l'abolizione del diritto speciale, ciò deve valere, per coerenza, per tutti e tre i concorsi in modo da fare riprendere fiato all'incremento naturale delle giocate; altrimenti, si rende necessario ed urgente rivedere la cifra che spetta ai ricevitori, in modo da mettere i cinquemila ricevitori in condizione di riavere quello che un tempo spettava loro.

In conclusione, ogni volta che si va a modificare qualche situazione è necessario far caso a tutte le implicazioni che la modifica comporta. In questo caso, dobbiamo avere un occhio di riguardo alle giuste esigenze dei tre enti interessati alla gestione dei concorsi.

COLUCCI. Credo che, nell'esaminare questo provvedimento, dovremmo valutare anche la portata delle attività che il CONI (per ora mi limito al CONI) svolge nel nostro paese, essendo stato, in sostanza, delegato a ciò dal Governo e dal Parlamento. Tali attività derivano da due funzioni che il CONI è chiamato ad assolvere: quella di disciplinare ed organizzare lo sport agonistico e quella di sovraintendere agli enti di propaganda sportiva, i quali vanno dall'UISP ai gruppi « Libertas ». Lo svolgimento delle attività del CONI è subordinato all'esistenza di entrate, le quali non sono inserite nel bilancio dello Stato, cosicché quest'ultimo è completamente estraneo ad ogni tipo di finanziamento del CONI

Nella quarta Legislatura fu presentata, dagli onorevoli Brodolini e Zanibelli, una proposta di legge che consentiva al CONI di ottenere una certa entrata ma non ebbe seguito e gli unici proventi derivano, oggi, al CONI dai pronostici del Totocalcio.

Il CONI oggi organizza, in Italia, l'attività sportiva di circa sei milioni di cittadini; ma non voglio compiere, in questa sede, una valutazione contabile dell'attività del CONI, poiché ritengo che il nostro compito sia quello di esaminarne la funzionalità, tenuto conto dell'importanza che questo disegno di legge riveste. Nessuno di noi, credo, è insensibile al richiamo fatto prima dall'onorevole Goria, però dobbiamo riconoscere di trovarci di fronte ad un problema che è molto diverso dalle finalità che il provvedimento in discussione tende a raggiungere.

Ritengo che il CONI assolva attualmente a tutta una serie di compiti i quali, invece, dovrebbero essere svolti dallo Stato. Chi sta parlando è stato uno sportivo ed anche un dirigente di società e di enti di propaganda sportiva e sente il dovere di ricordare che il CONI, in sostanza, sopperisce ad alcune carenze dello Stato perché a ciò delegato dallo Stato stesso. Ricordo che al congresso dell'UISP, che si è svolto recentemente a Bologna, il CONI si è presentato come se fosse esso il governo.

Il CONI, è stato detto, va sviluppando una politica per la creazione di centri di formazione fisico-sportiva; esso, inoltre, organizza i giochi della gioventù e promuove tutta una serie di attività con il concorso degli enti locali, sollecitato a tali iniziative da una serie di provvedimenti legislativi di natura parlamentare.

C'è un altro argomento che bisogna tener presente: la recente legge n. 382 delega agli enti locali le competenze relative

alle attività sportive. Anche per questo credo sia molto importante tener conto della presenza di un organismo come il CONI, il quale proprio in previsione di ciò nelle ultime settimane ha intrapreso, d'accordo con la federazione sindacale unitaria dei lavoratori e con gli enti di propaganda, un'attività per elaborare un progetto che collimi con l'impostazione che le attività sportive, ricreative e culturali dovrebbero avere nell'ambito degli enti locali e delle regioni.

In questa sede non voglio affrontare la problematica dello sport nel nostro paese, né portare avanti un discorso che interessa l'attività del CONI. La logica riformatrice, che ormai si presenta anche nell'ambito dello sport e del CONI, non investe solamente il settore dell'attività agonistica o di quella promozionale, ma credo che investirà anche i settori della scuola e dell'urbanistica. Basti vedere le richieste che vengono presentate (l'onorevole Sarti può darmene atto per l'esperienza diretta che ha potuto fare nel suo comune e per la conoscenza obiettiva che ha del problema in tutta l'Italia) da parte dei comitati di decentramento amministrativo e dei consigli di zona, i quali rivendicano la creazione di impianti sportivi che possano favorire l'inserimento dello sviluppo dei giovani e dei giovanissimi in un'attività motoria, ricreativa e sportiva.

Lo Stato molte volte è latitante o sordo in ordine a queste richieste degli enti locali, che non hanno una voce di bilancio per poter affrontare il discorso sportivo. Tutte le pressioni vengono esercitate verso il CONI, il quale attraverso la politica del credito sportivo e di tutta una serie di iniziative, d'accordo con gli enti locali, va portando avanti alcune realizzazioni sul piano nazionale.

Il problema, come ha ricordato l'onorevole relatore, è di carattere finanziario e riguarda la stessa esistenza del CONI. So che la giunta del CONI qualche settimana fa, esaminando il bilancio, ha ritenuto, poiché vi sono circa dieci miliardi in meno di entrata, di tagliare alcune spese. Il discorso per il CONI diventa ragionieristico. È molto facile far quadrare il bilancio: vengono tagliati i contributi per gli enti di propaganda, per i giochi della gioventù, i contributi alle attività che facilmente possono essere soppresse, mantenendo in vita i contributi, secondo la legge istitutiva del CONI, alle grosse società e federazioni. Se vogliamo incoraggiare questa tendenza, possiamo anche farlo. In coscienza debbo dire che è assurdo in questa situazione provocare una minore entrata di dieci miliardi, che lo Stato non potrebbe più rifondere al CONI, che è un ente controllato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Potremmo disciplinare la materia con un provvedimento come quello che stiamo esaminando. Preannuncio in questa sede che il gruppo socialista sta perfezionando la formulazione di una proposta di legge che prevede l'inserimento nel bilancio dello Stato del problema delle attività sportive sia nell'ambito della pubblica istruzione, sia nell'ambito delle forze armate e sia, infine, nell'ambito della sanità, proprio perché riteniamo che la materia dello sport, della ricreazione, delle attività agonistiche e promozionali debba avere una regolamentazione che non può essere delegata solamente e completamente al CONI. Noi riteniamo invece che lo Stato, attraverso una sua attività specifica e attraverso i suoi enti, possa dare un indirizzo che risponda non agli interessi di un determinato settore, ma a quelli della collettività.

Per questo, voterò a favore del provvedimento al nostro esame e, se verrà messo ai voti, dell'emendamento preannunciato dall'onorevole Garzia e da me firmato, proprio per evitare che vi sia una sperequazione fra i giocatori del totocalcio, del totip e dell'enalotto.

Ritengo che questa materia interessa non soltanto il CONI. Mi pare che le giocate, proprio per questo tipo di sovratassa che è stato applicato, hanno avuto una flessione del trenta per cento, con nocumento all'erario e agli stessi operatori che sono impegnati in quest'attività, senza raggiungere l'obiettivo di far affluire maggiori entrate. Effettivamente con la diminuzione delle giocate le entrate si sono mantenute o sono andate al disotto dei livelli che l'erario aveva con le giocae prima effettuate con i tre pronostici.

BERNARDINI. Noi dobbiamo riflettere e stiamo riflettendo sulle gravi questioni, anche di principio, che implica sempre una abolizione di un'entrata fiscale di questo tipo, che era stata finalizzata, come giustamente ricordava l'onorevole Goria, ad un certo scopo e che ora viene meno, mentre viene destinata di fatto e sostanzialmente al finanziamento di un'altra attività, che si trova in difficoltà a seguito delle riduzioni

che sono state apportate dalla precedente legge e anche delle riduzioni che non so in quale miscura possano essere tutte attribuite all'applicazione dell'imposizione e non anche ad una situazione economica generale, che può causare e può aver causato una contrazione delle giocate.

Noi abbiamo notevoli perplessità di fronte al provvedimento che ci è stato proposto. Le perplessità aumentano anche dopo le considerazioni svolte dall'onorevole Goria, che ho già ricordato, e anche per il fatto che in definitiva con il provvedimento di legge al nostro esame si persegue lo scopo di provvedere al finanziamento del CONI. Poiché la realtà è questa, si deve discutere di questo problema e vedere se, in ordine a tutte le questioni contingenti che abbiamo di fronte e che ricordava lo stesso onorevole Goria, si viene a sottrarre questa entrata fiscale nel momento in cui non sappiamo in quale misura si può rispondere quantitativamente a certe calamità avvenute nel nostro paese.

È vero che il problema deve trovare una soluzione più organica, però di fatto sappiamo come stanno attualmente le cose. C'è un problema di opportunità e di realtà politica che va considerato dalle forze politiche, prima di introdurre un provvedimento del genere in questo momento. Dovremmo avere alcuni dati, che ci aiutino a capire meglio il problema. Dovremmo sapere di quanto le entrate potrebbero diminuire, quanto affluirebbe di più al CONI e come quest'ultimo utilizzerebbe le somme.

È vero che il collega Colucci, che sembra ben conoscere l'attività del CONI, ha affermato che se non facciamo fronte alle difficoltà finanziarie del CONI, ciò implicherà la riduzione di certe attività, che sono quelle degli sport minori e non quelle delle grandi società. Se così è, è chiaro che c'è qualcosa nel CONI che non va bene.

Per questo noi riteniamo di dover condividere la proposta di un rinvio della discussione per avere ulteriori elementi d'informazione e per poter meglio riflettere al fine di arrivare ad una discussione più soddisfacente.

RUBBI EMILIO. Desidererei porre l'accento sul meccanismo del gioco e sul particolare ruolo che esso può avere ai fini dell'incremento del gettito fiscale. Credo debba essere preminente per noi questo tipo di interesse rispetto a quello concernente la destinazione del gettito medesimo; credo, quindi, che il Governo sia chiamato, in particolare, a dare una propria interpretazione in ordine all'andamento del monte premi e al mantenimento del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 648 dello scorso anno. È su questo aspetto che noi dobbiamo appuntare la nostra attenzione: il caso in cui il mantenimento del diritto speciale sia tale da far diminuire, estrapolando i dati finora in nostro possesso, l'imposta unica, per un venire meno della consistenza del cespite. Il nostro ragionamento, in ordine agli enti destinatari di ciò che rimane del monte premi, viene in un secondo momento.

Ecco allora la ragione per la quale io chiedo, in particolare al Governo, una precisazione che è innanzitutto di carattere economico e tesa al mantenimento di un gettito fiscale sul gioco in quanto tale. È evidente che nel momento in cui andiamo a considerare il problema sotto questo aspetto vengono in parte a cadere, pare al nostro gruppo, le ragioni per le quali il Governo ha inteso abolire il diritto speciale di prelievo nei confronti di uno solo dei tre concorsi. Se può essere documentata la tesi secondo la quale con il mantenimento del diritto di prelievo si viene di fatto, nel tempo, a diminuire il gettito dell'imposta, a seguito della riduzione del cespite, è chiaro che questo ragionamento non potrebbe presiedere, unicamente, al fenomeno totocalcio; infatti, nello stesso modo, dovrebbe riguardare anche gli altri due concorsi.

È in relazione, quindi, a questa domanda fondamentale, che il gruppo della democrazia cristiana ringraziando, in particolare, il relatore per tutti i dati forniti e per l'inquadramento del problema, si predispone a preanunciare il proprio definitivo atteggiamento al riguardo attendendo anche il necessario chiarimento che il Governo non può non dare in ordine alle problematiche estremamente serie e puntuali che sono state evocate dall'intervento del collega Goria e da quelli dei colleghi Bernardini e Colucci.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GOTTARDO, *Relatore*. Nel ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione desidero subito dire che condivido pienamente le preoccupazioni che il collega Goria ci ha

manifestato ricordandoci la situazione in cui sono venute a trovarsi le regioni del Piemonte e della Liguria a seguito del nubifragio della settimana scorsa e siamo anche noi dell'avviso che il mantenimento di questa aggiunta alle giocate potrebbe essere di aiuto alle popolazioni colpite; naturalmente, si tratterebbe di un aiuto solo parziale, ma, in ogni caso, dimostrerebbe un segno di buona volontà e l'intenzione di intervenire rapidamente. Tuttavia, pur condividendo le ragioni di fondo e le motivazioni che sono alla base di una tale richiesta, non credo sia giusto vedere la soluzione di gravi problemi legandoli ad attività episodiche quali i concorsi pronostici. È necessario stabilire linee di priorità ed un chiaro discorso per l'intervento immediato in quei paesi che si trovano in gravi condizioni.

Ritornando all'intervento dell'onorevole Colucci desidererei aggiungere una cosa che egli ha dimenticato di dire e, cioè, che il credito sportivo non funziona per mancanza di fondi e gli amministratori locali non sono in grado di rispondere alle esigenze delle loro comunità in quanto gli organi preposti non sono puntuali e disponibili.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Garzia ho già detto, nel mio intervento iniziale, che anche io riconosco la disparità di trattamento nei confronti dei tre concorsi, ma ho giustificato un primo intervento nei soli riguardi del totocalcio ricollegandomi alla funzione particolare che il CONI esplica nel nostro paese; inoltre, non va dimenticato il fatto che coloro che operano in questa attività di raccolta di propnostici possono subire una mortificazione nella remunerazione per l'attività esplicata.

Nell'intervento dell'onorevole Colucci abbiamo avvertito la preoccupazione di una crisi del CONI. Ciò non è nelle nostre intenzioni anche perché, dobbiamo riconoscerlo, questo ente ha svolto e sta svolgendo una attività importante nel nostro paese.

Non ritengo invece che il collega Bernardini abbia colto il significato di questo provvedimento, che non è tanto di destinare un finanziamento al CONI quanto quello di sopprimere una sopratassa di 25 lire, le quali non vengono più pagate dagli scommettitori e lo Stato fronteggia le minori entrate con la parziale utilizzazione dei maggiori introiti derivanti dall'aumento dei tabacchi.

BUZZONI. Come si fa a coprire una mancata entrata con un'entrata che non si è ancora verificata?

GOTTARDO, *Relatore*. Nel bilancio preventivo dello Stato in effetti è stata preventivata (anche il CONI fa un preventivo, anche se non capisco come si possa preventivare una variabile come il numero delle giocate) l'entrata derivante da questa addizionale di 25 lire che si era aggiunta alla giocata in considerazione del fatto che nei primi quattro mesi queste 25 lire hanno portato un introito addizionale pro-Friuli di oltre 14 miliardi. Nel contempo però le entrate fiscali, che erano proprie dello Stato secondo lo schema del 26,50 per cento della giocata, hanno avuto una flessione di due miliardi e mezzo; quindi, diminuzione del gettito vero e proprio a favore dello Stato da una parte e importo di 25 lire a giocata in un conto corrente a favore del Friuli.

BERNARDINI. Ho detto che sostanzialmente – l'ho sentito dire anche dal relatore – questo è un provvedimento teso a sopperire alle difficoltà finanziarie del CONI derivate dalla diminuzione delle giocate. Se non ci fosse questa ragione, probabilmente non saremmo qui a discutere di questo provvedimento.

RUBBI EMILIO. In rapporto alla frase dell'onorevole Bernardini: « Se non ci fosse questa ragione, non saremmo qui... », tengo a precisare che ho posto un problema di carattere economico che prescinde dai destinatari della giocata, cioè il rapporto tra il cespite e l'imposizione sul cespite.

GOTTARDO, *Relatore*. L'importante comunque è di aver chiarito che il fine che il provvedimento si propone è quello di aumentare l'appetibilità della giocata riportando il monte premi ai livelli che aveva prima della addizionale. Si auspica quindi che si realizzi una inversione di tendenza che permetta anche un riequilibrio della situazione finanziaria del CONI, che è certamente degradata quest'anno.

Dopo aver eliminato qualsiasi dubbio sulla opportunità di approvare questo provvedimento, desidero ringraziare l'onorevole Rubbi Emilio che, anticipando il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, ha chiesto delucidazioni al Governo sia

in ordine al problema sollevato dall'onorevole Goria sia in ordine alle proposte avanzate dai colleghi Garzia, Colucci ed altri in favore degli altri due concorsi pronostici.

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non desidero illustrare il disegno di legge, ma solo ricordare che con la legge 30 ottobre 1976, n. 730, che convertiva in legge il citato decreto-legge per il disastro del Friuli-Venezia Giulia, si è istituito un diritto speciale a favore dello Stato, che ha fatto salire l'importo unitario della giocata da 150 lire (140 costo della giocata più 10 lire per il compenso del ricevitore) a 175 lire ma che di fatto ha diminuito la percentuale effettiva di spettanza del monte premi, che è rimasta commisurata alle originarie 140 lire, dal 38 per cento al 32,24 per cento per quanto riguarda il Totocalcio. Per maggiore chiarezza, esclusa l'addizionale la ripartizione avviene, per i tre concorsi, nei seguenti termini:

Totocalcio:

Monte premi	38%
imposta unica a favore dello Stato	26,80%
al CONI (utile lordo)	35,20%

Totip:

Monte premi	38%
imposta unica a favore dello Stato	19,22%
all'UNIRE (utile lordo)	42,78%

Enalotto:

Monte premi	38%
allo Stato (utile netto)	32%
all'ENAL (aggio)	30%

È vero che l'introduzione del diritto speciale ha frenato, nei primi tempi, l'espansione dei tre concorsi determinando una contrazione del numero delle giocate; vi è stata, però, negli ultimi tempi una certa ripresa. L'abolizione del diritto speciale ed il conseguente aumento delle scommesse, devono essere valutati per determinare gli effetti del provvedimento.

Il gettito del diritto speciale 1977 per il Totocalcio è previsto in trentuno miliardi seicentosettantacinque milioni di lire, il gettito dei proventi allo Stato per l'imposta unica è di otto miliardi quattrocentoottantotto milioni novecentomila lire; la minor entrata erariale per quanto riguarda il Totocalcio sarà quindi di ventitré miliardi centottantasei milioni centomila lire.

Per quanto riguarda l'Enalotto, il diritto speciale è previsto in quattro miliardi ducentottanta milioni di lire, l'aumento dei proventi allo Stato per aumento d'imposta sarà di un miliardo trecentosessantanove milioni seicentomila lire; la minore entrata sarà di due miliardi novecentodieci milioni quattrocentomila lire.

Per quanto riguarda il Totip, il diritto speciale è previsto in un miliardo quattrocentoquindici milioni, l'aumento dei proventi allo Stato per aumento d'imposta è previsto in ducentosettantuno milioni novecentosessantatremila lire; la minore entrata sarà di un miliardo centoquarantatre mimaggiorelioni trentasettemila lire. In conclusione l'onere dello proposta di legge è quantificabile in 23 miliardi; l'estensione della abolizione del diritto agli altri due concorsi farebbe ascendere l'onere a 27 miliardi.

Se l'onorevole Goria intende proporre formalmente un rinvio, il Governo non ha alcuna obiezione, anche se ritiene che il problema non si possa risolvere modificando il disegno di legge nel senso di destinare questi fondi alla riparazione dei danni recentemente causati dal maltempo in alcune regioni dell'Italia settentrionale. L'onorevole Goria sa, infatti, che il problema è all'esame del Governo, il quale cercherà di risolverlo quanto prima. Quello attualmente in discussione è un provvedimento particolare, che non ritengo – pur essendo solidale con l'onorevole Goria – possa risolvere i gravi problemi causati dall'alluvione nel nord.

PRESIDENTE. Alle volte i soldi ci sono, alle volte non ci sono.

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Stavo rispondendo all'onorevole Goria che il provvedimento in discussione non ci può consentire di risolvere i problemi dell'Italia del nord dopo l'alluvione.

PRESIDENTE. L'intervento dell'onorevole Goria, che ho apprezzato molto, ci pone di fronte al problema di decidere, sempre tenendo conto delle esigenze di priorità nelle scelte, in ordine ad un provvedimento legislativo.

GORIA. Desidero proporre formalmente il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinviare la discussione del disegno di legge n. 1716, testè formulata dall'onorevole Goria.

(*È approvata*).

La discussione del provvedimento è, pertanto, rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonché presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero (1506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonché presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato ».

L'onorevole Gottardo ha facoltà di svolgere la relazione.

GOTTARDO, *Relatore*. Con il disegno di legge n. 1506 si intende mettere ordine nella situazione economica del personale che, per conto dell'amministrazione dello Stato, svolge servizio in territorio estero di confine con l'Italia, nonché del personale delle rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero. Attualmente questo personale gode del beneficio derivante dall'applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 722, che riconosce ad esso una conversione differenziata, a seconda che si tratti di personale senza carico di famiglia o con carico di famiglia, del cinquanta per cento o del settantacinque per cento dei loro emolumenti in valuta estera, secondo determinati rapporti di conversione, stabiliti nella misura massima di due franchi francesi, di tre franchi svizzeri e di quindici scellini austriaci per ogni cento lire di retribuzione.

Considerata la data di promulgazione della predetta legge, possiamo facilmente accorgerci di come i rapporti di conversione si siano via via modificati, a causa dell'andamento della nostra situazione economica interna, fino a porre il personale suddetto in una condizione di estremo disagio.

Vorrei ricordare che il disegno di legge, così come è oggi al nostro esame, era già stato presentato nella passata legislatura, ma per vicende diverse - fra le quali evidentemente anche l'interruzione della legislatura stessa - non è stato possibile definirlo. Noi esaminiamo quindi il provvedimento con tre anni circa di ritardo. Il disegno di legge è rimasto inalterato nel testo allora presentato.

Mi permetto di fare questa premessa, perché in effetti il provvedimento corregge la situazione economica del personale interessato, ma forse non è puntuale e ricettivo di tutte le esigenze.

Il disegno di legge, a differenza della legge n. 722 del 28 luglio 1961, non stabilisce più una conversione parziale della retribuzione, variabile a seconda che si tratti di persona con o senza carico di famiglia, ma stabilisce due tabelle differenziate, sempre a seconda che si tratti di persone con o senza carico di famiglia, abbastanza analitiche e distinte per ogni paese, la Svizzera, l'Austria, la Francia. Tali tabelle sono analitiche al punto da individuare alcuni valori per ogni parametro o ristretto gruppo di parametri. Questa indennità, esplicitata nelle tabelle *A* e *B*, che fanno parte integrante del disegno di legge, dovrebbe essere applicata per il nostro personale, che svolge attività all'estero. Come elemento di novità rispetto alla precedente normativa, che consentiva al Ministero del tesoro di variare i parametri di conversione fino al tetto massimo di due franchi francesi, di tre franchi svizzeri e di 15 scellini, stabilisce e introduce il principio che, qualora nel paese in cui il personale è occupato si verifica una variazione del costo della vita in una misura superiore al dieci per cento, viene automaticamente aumentata l'« indennità di confine » di cui alle tabelle allegate in misura pari alla variazione del costo della vita. L'aumento è fermato al parametro n. 227. L'aumento è fisso per tutto il personale, indipendentemente dalla diversa collocazione nei parametri.

All'articolo 3 per il personale che esplica questa attività viene mantenuto un beneficio *ad personam* ad esaurimento, nel senso di prevedere il pagamento in valuta

secondo il vecchio schema per le quote di aggiunta di famiglia e per gli aumenti periodici di stipendio. Tale diritto *ad personam*, del tutto transitorio, viene riconosciuto fino a quando si verifichino certe condizioni (mantenimento delle quote di aggiunta di famiglia o di quel determinato parametro). Se un dipendente passa al grado successivo o aumenta di categoria, viene tolto immediatamente l'assegno *ad personam*. Naturalmente l'assegno viene dato soltanto a coloro che continuano a prestare servizio all'estero.

Sulla base dell'articolo 4, l'assegno di confine segue tutte le vicende giuridiche del personale interessato. Ad esempio, la situazione di aspettativa, di disponibilità o di sanzioni disciplinari, che comportano una determinata riduzione di stipendio, comportano un'identica riduzione dell'assegno *ad personam*; d'altra parte, la sospensione dello stipendio comporta immediatamente la sospensione dell'assegno *ad personam*.

L'articolo 5 invece fa riferimento al personale delle delegazioni commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero. Ho voluto conoscere l'entità di questo personale. Mi è stato riferito che le persone interessate dall'articolo 5 sono 12; tutti gli altri sono circa 800.

Per il personale delle delegazioni commerciali delle ferrovie non è previsto l'inserimento nelle tabelle, ma un decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dei trasporti, in modo che, in analogia a quanto avviene per il personale che svolge attività similari, possa essere loro concessa un'indennità in valuta secondo punti di parametri di conversione che di caso in caso e di anno in anno verranno stabiliti. Naturalmente tutti i diritti di cui alla legge n. 722 vengono soppressi con l'articolo 6 e vengono sostituiti dai valori delle tabelle *A* e *B*. Infine, con l'articolo 7 vengono abrogate tutte le norme che avevano per oggetto materie simili o analoghe e all'articolo 8 si precisa che l'onere finanziario a carico dello Stato per l'applicazione del disegno di legge viene quantificato per l'anno 1977 in lire 500 milioni, per i quali viene autorizzato il Ministero del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai vari capitoli indicati, in modo che il provvedimento abbia la dovuta copertura.

Colgo l'occasione dell'illustrazione del provvedimento per richiamare un'esigenza manifestatami da coloro che esplicano quest'attività. Esprimo un parere favorevole all'approvazione del disegno di legge non solo perché esso è fermo da circa tre anni, ma anche perché queste persone vengono a trovarsi in una strana situazione in quanto non godono *in loco* del regime previdenziale comune a tutti i lavoratori italiani. Ho ricevuto sollecitazioni in ordine a certi tipi di assistenza, come quella medica, che, salvo gli interventi aventi carattere di urgenza, è sostenuta direttamente da questi lavoratori e parzialmente coperta dall'intervento dei nostri istituti previdenziali. In questo modo si crea una disparità di trattamento di carattere sociale nei confronti di coloro che lavorano all'interno del paese. Poiché non vogliamo introdurre elementi di turbativa, debbo richiamare la sensibilità dei colleghi sulla necessità e sull'urgenza di approvare il provvedimento in discussione, che dovrebbe intanto tranquillizzare i nostri compatrioti che esplicano la loro attività per conto del paese nei luoghi di confine.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COLUCCI. Ringrazio l'onorevole Gottardo per l'ampia relazione svolta e per aver evidenziato i vantaggi del disegno di legge al nostro esame. Il gruppo socialista avrebbe voluto presentare alcuni emendamenti. Non lo facciamo proprio perché riteniamo che il disegno di legge n. 1506 rappresenti per le categorie dei dipendenti statali in servizio in territorio estero di confine con l'Italia la conclusione di un lungo *iter* parlamentare.

Quindi, non vogliamo ritardare ulteriormente l'esame di un provvedimento dal momento che già nella passata legislatura il problema venne affrontato con altro provvedimento di iniziativa governativa, ma che restò privo dell'esame del Parlamento a causa della anticipata fine della legislatura. La necessità di una nuova normativa si era evidenziata già nel 1973 allorché in materia furono iniziate le prime trattative tra le rappresentanze sindacali della categoria e del ministero e sin da quella data fu posto allo studio l'assegno di confine distinto dallo stipendio e con l'attribuzione di una maggiorazione dell'assegno in parola mediante l'assegnazione di un coefficiente percentuale pari per tutti a 100. Il tener conto del continuo mutamento della vita in territorio estero e senz'altro indispensabile ed è innegabile che il provvedimento giunga tardivo dato che già dal 1973 la categoria ha subìto una riduzione del potere d'acquisto della

propria retribuzione globale. Del resto, è a tutti noto che il livello di vita negli stati esteri di confine con l'Italia è molto alto ed il nostro personale può disporre di limitati quantitativi di viveri, da comprare con apposita tessera in Italia ed introdurre, ad esempio, in Svizzera.

Noi socialisti consideriamo il provvedimento corrispondente ad una realtà che non si poteva più disconoscere e, per tanto, esprimiamo fin d'ora, il nostro voto favorevole alla sua approvazione.

GIURA LONGO. Anche il gruppo del partito comunista italiano condivide, sostanzialmente, le osservazioni che l'onorevole Gottardo ha espresso nella sua relazione. In effetti, si tratta di sanare una situazione difficile che da tempo andava presa in considerazione per superare le difficoltà in cui vengono a trovarsi i dipendenti dell'amministrazione dello Stato che devono svolgere la loro attività in paesi stranieri. Con questo provvedimento, in sostanza, introduciamo il principio di un rapporto più stretto tra la retribuzione ed il costo della vita nei paesi esteri. Senza dubbio il meccanismo introdotto con questo disegno di legge è molto più snello di quello fissato dalle vecchie tabelle che possono considerarsi ormai decisamente superate. Particolarmente positivo è l'aver introdotto il principio che mira ad accorciare le distanze tra le retribuzioni più elevate e quelle più basse. Abbiamo preso in considerazione anche il parere della Commissione affari costituzionali che si è espressa favorevolmente pur raccomandandoci di rendere più chiara la formulazione dell'articolo 3 che, anche a nostro avviso, dovrebbe essere più chiaramente formulato. Augurandoci che sotto questo profilo si possa addivenire ad una rapida soluzione esprimiamo il nostro parere favorevole al provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GOTTARDO, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito perché con i loro interventi hanno aggiunto altro elementi di valutazione al significato del provvedimento in discussione. Per quanto attiene una eventuale modifica all'articolo 3 penso che debba essere il rappresentante del Governo a doverla formulare.

CORÀ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non credo vi siano ostacoli all'approvazione di questo provvedimento il cui fine, come hanno già ampiamente chiarito il relatore ed i colleghi intervenuti nel dibattito, è soprattutto quello di snellire, semplificare ed aggiornare i criteri di determinazione ed attribuzione delle competenze dovute al personale dell'amministrazione dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia. Indubbiamente, il provvedimento non recepisce tutte le esigenze del personale, ma mette in atto un meccanismo valido per poter far fronte alle continue variazioni del costo della vita.

Per quanto riguarda l'articolo 3 potremmo chiarire la portata della norma, al secondo comma, sostituendo le parole: « sarà riassorbito » con la parola: « cade »; e aggiungendo dopo le parole: « periodici di stipendio » le parole: « viene riassorbito ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente ni votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo stipendio e agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito dal 1° gennaio 1977, in sostituzione del particolare beneficio di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 722, un assegno base di confine, maggiorato del 100 per cento, secondo le misure mensili in valuta estera locale indicate, per ciascuno dei paesi interessati e per gruppi di parametri, nelle tabelle allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, all'inizio di

ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro in relazione alle variazioni del costo dela vita del paese sede di servizio che abbiano determinato uno scarto non inferiore al 10 per cento.

Le variazioni di cui sopra, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente per ciascun paese, al parametro 227, quale risulta dalle tabelle *A* e *B*.

Le variazioni del costo della vita inferiori, nell'anno, al 10 per cento si cumulano con quelle relative agli anni successivi.

(*È approvato*).

Da lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il personale di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva *ad personam* in valuta estera locale l'eventuale beneficio già goduto per effetto della conversione – ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 722 – delle quote di aggiunta di famiglia e degli aumenti periodici di stipendio.

L'assegno *ad personam* di cui al precedente comma sarà riassorbito con il venir meno delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, in conseguenza della progressione per classi di stipendio o per promozione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: *al secondo comma sostituire le parole*: sarà riassorbito *con le parole*: cade e *e dopo le parole*: periodici di stipendio *aggiungere le parole*: viene riassorbito.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé adottata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

L'assegno di confine di cui all'articolo 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

(*È approvato*).

ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale della Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio presso le rappresentanze e gli uffici commerciali all'estero viene attribuita una indennità di sede.

Con apposito decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro si provvederà a fissare, e ad adeguare successivamente, le misure dell'indennità di cui al precedente comma tenendo conto sia delle relative misure delle indennità corrisposte al personale similare in servizio all'estero, sia delle variazioni intervenute nel costo della vita nei singoli paesi sede di servizio.

La conversione dell'indennità di cui al primo comma avverrà secondo un rapporto fisso di ragguaglio da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 6.

I benefici corrisposti fino alla data dell'entrata in vgore delila presente legge per il servizio prestato all'estero da parte del pesonale di cui ai precedenti articoli 1 e 5, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 28 luglio 1961, n. 722 e del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, vanno recuperati rispettivamente sull'assegno di confine e sulla indennità di sede dovuta per lo stesso periodo.

(*È approvato*).

ART. 7.

La legge 28 luglio 1961, n. 722 è abrogata. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno fi-

nanziario 1977 in lire 500 milioni, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli nn. 101, 101, 1016, 2501 e 2510, 5301 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della sanità, dell'interno e delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle *A* e *B* che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TABELLA *A*.

Assegno base di confine lordo mensile attribuito al personale in servizio in territorio estero ***di confine con l'Italia ed ivi residente,*** *con dimora fissa, senza il carico familiare.*

SVIZZERA		AUSTRIA		FRANCIA	
PARAMETRO	Assegno base fr. sv.	PARAMETRO	Assegno base scellini	PARAMETRO	Assegno base fr. frs.
100	450	100	2.185	100	425
115	500	115	2.455	da 115 a 120 . .	470
120	520	120	2.530	da 127 a 131 . .	490
da 127 a 129 . .	535	da 127 a 129 . .	2.675	da 133 a 138 . .	500
da 131 a 133 . .	555	da 131 a 146 . .	2.735	da 142 a 146 . .	515
da 136 a 138 . . .	570	da 150 a 156 . .	2.840	da 150 a 156 . .	535
da 142 a 153 . . .	590	da 159 a 162 . .	2.925	da 159 a 166 . .	550
da 154 a 156 . . .	600	da 163 a 166 . .	2.985	da 168 a 173 . .	560
da 159 a 162 . . .	620	da 168 a 170 . .	3.035	da 176 a 183 . .	585
da 163 a 166 . . .	630	da 173 a 176 . .	3.120	da 188 a 193 . .	605
da 168 a 173 . . .	650	da 178 a 193 . .	3.200	da 200 a 203 . .	625
da 176 a 179 . . .	670	da 200 a 203 . .	3.335	da 206 a 210 . .	640
da 180 a 203 . . .	680	da 206 a 210 . .	3.450	da 213 a 220 . .	655
da 206 a 208 . . .	700	da 213 a 218 . .	3.555	da 227 a 235 . .	680
da 210 a 213 . . .	710	220	3.580	da 242 a 245 . .	705
da 218 a 220 . .	730	227	3.670	da 255 a 260 . .	725
227	750	da 232 a 235 . .	3.775	da 262 a 265 . .	735
da 232 a 235 . . .	775	da 242 a 245 . .	3.905	284	770
da 242 a 245 . . .	790	da 255 a 257 . .	4.065	da 293 a 297 . .	800
da 255 a 257 . . .	835	da 260 a 265 . .	4.125	da 302 a 307 . .	815
da 260 a 284 . . .	845	284	4.210	370	930
da 293 a 297 . . .	855	da 293 a 297 . .	4.370	387	965
da 302 a 304 . . .	875	da 302 a 307 . .	4.485	426	1.035
307	880	370	5.280	455	1.090
370	1.025	387	5.480	487	1.145
387	1.040	426	5.985	530	1.225
da 426 a 455 . . .	1.065	455	6.325	1° Dirig. I cl. . .	1.145
487	1.135	487	6.700	1° Dirig. II cl. . .	1.285
530	1.200	530	7.260	Dirigente sup. . .	1.490
1° Dirig. I cl. . .	1.135	1° Dirig. I cl. . .	6.700		
1° Dirig. II cl. . .	1.260	1° Dirig. II cl. . .	7.680		
Dirigente sup. . .	1.420	Dirigente sup. . .	9.070		

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

Assegno base di confine lordo mensile attribuito al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, con la famiglia acquisita.

SVIZZERA		AUSTRIA		FRANCIA	
PARAMETRO	Assegno base fr. sv.	PARAMETRO	Assegno base scellini	PARAMETRO	Assegno base fr. frs.
100	555	100	2.685	100	490
115	625	115	3.030	da 115 a 120 . .	540
120	650	120	3.135	da 127 a 131 . .	565
da 127 a 129 . . .	675	da 127 a 129 . .	3.320	da 133 a 138 . .	590
da 131 a 133 . . .	690	da 131 a 146 . .	3.405	da 142 a 146 . .	605
da 136 a 138 . . .	710	da 150 a 156 . .	3.530	da 150 a 156 . .	625
da 142 a 153 . . .	740	da 159 a 162 . .	3.635	da 159 a 166 . .	650
da 154 a 156 . . .	755	da 163 a 166 . .	3.710	da 168 a 173 . .	665
da 159 a 162 . . .	780	da 168 a 170 . .	3.795	da 176 a 183 . .	690
da 163 a 166 . . .	790	da 173 a 176 . .	3.890	da 188 a 193 . .	715
da 168 a 173 . . .	820	da 178 a 193 . .	4.000	da 200 a 203 . .	740
da 176 a 179 . . .	845	da 200 a 203 . .	4.180	da 206 a 210 . .	760
da 180 a 203 . . .	855	da 206 a 210 . .	4.330	da 213 a 220 . .	780
da 206 a 208 . . .	880	da 213 a 218 . .	4.455	da 227 a 235 . .	820
da 210 a 213 . . .	895	220	4.505	da 242 a 245 . .	845
da 218 a 220 . . .	930	227	4.620	da 255 a 260 . .	875
227	955	da 232 a 235 . .	4.745	da 262 a 265 . .	890
da 232 a 235 . . .	980	da 242 a 245 . .	4.920	284	935
da 242 a 245 . . .	1.015	da 255 a 257 . .	5.130	da 293 a 297 . .	970
da 255 a 257 . . .	1.050	da 260 a 265 . .	5.210	da 302 a 307 . .	990
da 260 a 284 . . .	1.075	284	5.310	370	1.140
da 293 a 297 . . .	1.085	da 293 a 297 . .	5.515	387	1.180
da 302 a 304 . . .	1.110	da 302 a 307 . .	5.670	426	1.275
307	1.120	370	6.705	455	1.345
370	1.300	387	6.975	487	1.420
387	1.340	426	7.630	530	1.530
da 426 a 455 . . .	1.370	455	8.085	1° Dirig. I cl. . .	1.420
487	1.460	487	8.560	1° Dirig. II cl. . .	1.600
530	1.500	530	9.275	Dirigente sup.. .	1.870
1° Dirig. I cl. . .	1.460	1° Dirig. I cl. . .	8.560		
1° Dirig. II cl. . .	1.650	1° Dirig. II cl. . .	9.820		
Dirigente sup. . .	1.835	Dirigente sup.. .	11.630		

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (1738).

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonché presso le rappresentanze commerciali delle Ferrovie dello Stato all'estero (1506).

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bellocchio, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Buzzoni, Castellucci, Cirasino, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, De Cosmo, Di Giulio, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Leccisi, Marzano, Novellini, Pumilia, Rubbi Emilio, Sarti, Usellini.

È in missione: Martinelli.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO